

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3313

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati MANZINI, ELKAN e BERSANI

Annunziata il 22 novembre 1957

Riconoscimento giuridico del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia è sorto mediante Convenzione (Allegato n. 1) in data 31 gennaio 1933, stipulata fra l'Università di Bologna ed il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministero delle finanze, in applicazione dell'articolo 78 (Allegato n. 2) della legge sulla caccia 15 gennaio 1931 che prevedeva la istituzione di corsi di zoologia applicata alla caccia nelle università dello Stato. Trattandosi di un corso di carattere scientifico, sperimentale e tecnico, oltreché pratico, fu ritenuto necessario di provvedere alla formazione di una Biblioteca, di un Laboratorio sperimentale, alla formazione di materiale tecnico e dimostrativo, alla costruzione di voliere per allevamenti di servaggina.

L'articolo 85 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016 (Allegato n. 3) attribuisce al Laboratorio di zoologia applicata alla caccia presso l'Università di Bologna la qualità di organo di consulenza scientifico-tecnica del Ministero per l'agricoltura e le foreste in materia di caccia e ne determina i compiti specifici.

L'articolo 92 provvede al finanziamento del Laboratorio medesimo (Allegato n. 3).

Il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, (Allegato n. 4) impone alle amministrazioni provinciali l'obbligo di sentire in determinati casi il parere del Laboratorio suddetto.

Il decreto ministeriale 1° febbraio 1956 (*Gazzetta Ufficiale* 18 novembre 1956, n. 41) che detta norme per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui sopra, precisa all'articolo 2 i numerosi casi nei quali le amministrazioni provinciali hanno l'obbligo di sentire il parere del Laboratorio medesimo (Allegato n. 4).

Ma il Laboratorio non ha veste giuridica né un organico ed il suo personale non gode di alcuno di quei diritti che sono oggi riconosciuti a qualsiasi impiegato.

Risulta pertanto opportuno che l'articolo 85 della legge 5 giugno 1939, n. 1016, venga modificato onde il Laboratorio venga legalmente istituito, con personalità giuridica.

ALLEGATO N. 1.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Ritenuta la opportunità di istituire presso l'Istituto di zoologia della regia Università di Bologna, un corso di zoologia applicata alla caccia, secondo quanto è esplicitamente previsto dall'articolo 78 del citato testo unico;

Vista la lettera del Ministero dell'educazione nazionale in data 25 giugno 1931, numero 10410-2-A, con la quale si partecipa l'approvazione da parte del Consiglio d'amministrazione della regia Università di Bologna, nell'adunanza del 30 maggio u. s., di uno schema di convenzione concernente, appunto, la istituzione dell'accennato corso di zoologia;

DECRETA:

ARTICOLO UNICO.

È approvato lo schema di convenzione intervenuta tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e la regia Università di Bologna, per la istituzione presso l'Istituto di zoologia della regia Università stessa, di un corso di zoologia applicata alla caccia, a norma dell'articolo 78 del predetto testo unico, approvato con regio decreto 15 gennaio 1931, n. 117.

In forza della convenzione medesima tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e la regia Università di Bologna si conviene quanto segue:

La regia Università di Bologna assume l'obbligo di istituire presso la Cattedra di zoologia, e nei locali dell'Istituto annessi, un corso di zoologia applicata alla caccia, che si svolgerà sotto la direzione e la vigilanza del titolare della cattedra di zoologia nei modi e nelle forme secondo le norme dettate dalla legge stessa e regolamento relativo.

L'Università s'impegna, sempre sotto la direzione del titolare della cattedra:

a) di tenere annualmente un corso di zoologia applicata alla caccia per laureati in scienze naturali ed agrarie, corso che sarà integrato da un congruo numero di lezioni illustrative intorno alla legislazione venatoria da affidarsi a funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

b) di istruire ufficiali, sottufficiali e militi forestali nella materia venatoria, mediante semplici corsi pratici, e senza che questi abbiano alcun effetto ed efficacia di corsi universitari.

c) di accogliere nell'Istituto di zoologia e di istruire e perfezionare giovani laureati che abbiano conseguito dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste borse di studio di perfezionamento in materia venatoria.

d) di accogliere ed istruire nello stesso Istituto due agenti forestali che saranno designati dal comando generale della milizia nazionale forestale, mediante esercitazioni pratiche, senza effetto ed efficacia di corsi universitari;

e) di dirigere e coordinare il lavoro scientifico tecnico che si compirà negli Osservatori ornitologici istituiti o da istituirsi in Italia, coi quali dovrà mantenersi in continua corrispondenza;

f) di formare collezioni didattiche e dimostrative per il raggiungimento degli scopi indicati alle lettere a) e b) e di formare una biblioteca ornitologica venatoria;

g) di acquistare e mantenere animali vivi per esperimenti e studi di acclimazione e ripopolamento;

h) di adibire ai servizi di cui alla presente convenzione appositi e più idonei locali nel fabbricato ed area di pertinenza del nuovo Istituto di Zoologia di imminente costruzione.

Il Ministero per l'agricoltura e le foreste in corrispettivo delle spese che l'Università sosterrà per il funzionamento del corso anzidetto, e per tutte le altre iniziative di cui è parola nelle lettere e), f) e g) di cui sopra, si obbliga di versare alla regia Università un contributo annuo di lire 50.000 (cinquantamila), pagabile in due rate nel primo e secondo semestre dell'esercizio finanziario 1932-33.

Tale somma graverà, a partire dall'esercizio finanziario 1932-33 sul capitolo n. 40 del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed in quello corrispondente nei bilanci relativi ai successivi esercizi.

Resta di comune accordo stabilito che, ove venisse meno la disponibilità del capitolo relativo all'applicazione dell'articolo 88 sopra citato, la presente Convenzione sarà riveduta d'intesa fra le due Parti contraenti.

La presente Convenzione, debitamente approvata dal Consiglio d'amministrazione della regia Università di Bologna e dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è fatta nell'interesse dello Stato e sarà registrata gratuitamente.

ROMA addì 31 gennaio 1933-XI.

Il Ministro delle finanze
F.to GUIDO JUNG

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
F.to ACERBO

ALLEGATO N. 2.

REGIO DECRETO 15 GENNAIO 1931, N. 117

ART. 78.

Negli Istituti zoologici delle Regie Università, nei Regi Istituti superiori di agricoltura e negli Istituti sperimentali zootecnici può essere aggiunto un corso di zoologia applicata alla caccia.

Presso gli enti stessi possono essere istituiti Osservatori ornitologici, e può essere ai medesimi affidato l'incarico di eseguire ricerche scientifiche e di preparare materiale a scopo di istruzione venatoria.

Possono concedersi per concorso, ogni anno, borse di studio:

a) a laureati in agraria o in scienze naturali, per specializzarsi negli studi di zoologia applicata alla caccia;

b) al personale della milizia nazionale forestale, che voglia apprendere in Italia od all'estero l'arte di allevare la selvaggina, e dimostri di averne l'attitudine.

ALLEGATO N. 3.

TESTO UNICO 5 GIUGNO 1939, n. 1016

ART. 85.

Il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, istituito presso la Università di Bologna, funziona come organo di consulenza scientifico-tecnica del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di caccia.

Il Laboratorio stesso, oltre ai compiti che gli verranno affidati dal detto Ministero, cura l'istruzione e la formazione di tecnici della caccia, dirige e coordina le iniziative ed i risultati delle esperienze degli Osservatori ornitologici e di oasi di protezione della fauna istituita a termini dell'articolo 23, forma collezioni venatorie, compie ricerche faunistiche ed esperienze di acclimazione, di allevamento e di ripopolamento.

Presso il laboratorio può essere tenuto un corso di zoologia applicata alla caccia, del cui programma fa parte anche la completa trattazione delle disposizioni legislative riguardanti la caccia.

Presso il medesimo Laboratorio, presso gli Istituti zoologici delle Università e gli Istituti sperimentali zootecnici, possono essere istituiti osservatori ornitologici e può essere agli stessi affidato l'incarico di eseguire ricerche a scopo di istruzione venatoria, facendo proprie, ove lo credano, e coordinando le iniziative private e particolarmente quelle segnalate dalla Federazione italiana della caccia.

Il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia può concedere ogni anno borse di studio:

- a) a laureati in agraria e in scienze naturali per specializzarsi negli studi di zoologia applicata alla caccia;
- b) al personale, comunque dipendente dalla organizzazione della caccia, che voglia apprendere in Italia o all'estero l'arte di allevare e proteggere la selvaggina, dimostrando di averne l'attitudine.

Alle spese per il Laboratorio suddetto e per le altre iniziative contemplate nel presente articolo, si provvede con contributi di cui all'articolo 92, n. 3, della presente legge.

ART. 92.

3°) *omissis*

per contributi al Laboratorio di zoologia applicata alla caccia presso la Regia Università di Bologna...

ALLEGATO N. 4.

COMPITI DEL LABORATORIO DI ZOOLOGIA APPLICATA ALLA CACCIA A TERMINI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 GIUGNO 1955, N. 987.

Parere sulla opportunità di costituire zone di ripopolamento e cattura (articolo 32).

COMPITI DEL LABORATORIO DI ZOOLOGIA APPLICATA ALLA CACCIA
A TERMINI DEL DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1956.

(Gazzetta Ufficiale 18 novembre 1956, n. 41)

ART. 2.

Il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, con sede in Bologna, esprime i pareri che possono essergli richiesti dai presidenti della Giunta provinciale per la formazione di provvedimenti che implicano valutazioni di carattere tecnico-scientifico.

Detto parere deve sempre essere sentito dai presidenti delle Giunte provinciali per la formazione dei provvedimenti riguardanti:

- a) l'aggiunta di nuove specie alla selvaggina stanziale protetta (articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987);
- b) l'inclusione negli elenchi, o l'esclusione dai medesimi, di animali considerati nocivi, ai sensi dell'articolo 4 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 (articolo 20);
- c) la limitazione o la sospensione, in una o più località e per periodi di tempo determinati, della caccia o della cattura di una o più specie di animali nocivi, nonché della presa dei piccoli o della distruzione dei nidi (articolo 25).
- d) le autorizzazioni agli Osservatori ornitologici, che si occupino dello studio delle migrazioni, ad esercitare l'uccellazione in qualsiasi tempo dell'anno, anche a specie proibite e con mezzi vietati (articolo 26).

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 85 del testo unico approvato con il regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito dal seguente:

« È costituito il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia.

Esso ha ordinamento autonomo, capacità giuridica propria e funziona come organo di consulenza tecnico-scientifica del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nonché delle amministrazioni provinciali in materia di caccia.

Il Laboratorio, oltre ai compiti che gli vengono affidati da detto Ministero, cura l'istruzione e la formazione dei tecnici della caccia, dirige e coordina le iniziative e i risultati delle esperienze degli Osservatori ornitologici e delle Oasi di protezione della fauna, istituite a termini dell'articolo 23 della presente legge, forma collezioni venatorie, compie ricerche faunistiche ed esperienze di acclimazione, di allevamento e di ripopolamento.

Presso il Laboratorio possono essere tenuti corsi di zoologia applicata alla caccia.

Il Laboratorio è autorizzato ad assumere il personale occorrente per il proprio funzionamento. La consistenza numerica nonché la disciplina giuridica ed economica di detto personale, sono stabilite con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro.

Alle spese per il funzionamento del Laboratorio, comprese quelle per il personale nonché per le particolari iniziative previste nel presente articolo, si provvede con i contributi di cui agli articoli 92 e 93 della presente legge.

La revisione dei conti è affidata a due funzionari, nominati uno dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e l'altro dal Ministero del tesoro ».